

**DELIBERAZIONE 28 SETTEMBRE 2017
652/2017/R/GAS**

**RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ
389/2017/R/GAS, IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI OPERATIVI PER IL
SERVIZIO DI MISURA DEL GAS NATURALE, RELATIVI AI SISTEMI DI
TELELETTURA/TELEGESTIONE E AI CONCENTRATORI, PER GLI ANNI 2011-2013**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 28 settembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, 11/07, come successivamente modificata e integrata e l'allegato recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione", come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIU);
- la deliberazione dell'Autorità 19 settembre 2013, 393/2013/R/GAS, come successivamente modificata e integrata;
- la Parte II, del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012

- (RTDG)”, come modificata in ultimo con la deliberazione dell’Autorità 10 ottobre 2013, 447/2013/R/GAS (di seguito: RTDG 2009-2012);
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/GAS;
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS e il relativo Allegato A, recante “Direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: *Direttive smart meter gas*);
 - la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);
 - la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata;
 - la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 651/2014/R/GAS;
 - la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 775/2016/R/GAS);
 - la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, in vigore dall’1 gennaio 2017, approvata con la deliberazione 775/2016/R/GAS;
 - la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2017, 389/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 389/2017/R/GAS);
 - la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 18 aprile 2016, 9/2016;
 - la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 30 maggio 2016, 14/2016.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 389/2017/R/GAS l’Autorità ha proceduto, nei limiti di quanto di seguito precisato, al riconoscimento dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori per gli anni 2011-2013, sulla base dei dati dichiarati dalle imprese nell’ambito della raccolta dati organizzata nei mesi di aprile-giugno 2016, relativa ai costi di telelettura/telegestione e ai costi dei concentratori con riferimento agli anni 2010-2020;
- in particolare, la deliberazione 389/2017/R/GAS ha previsto il riconoscimento dei soli costi connessi alle attività di telelettura/telegestione relativi al servizio di misura del gas naturale non coperti dalla componente $t(rac)_i^{opex}$ della tariffa di riferimento relativa al servizio di misura del gas naturale prevista dalla RTDG

- 2009-2012, a copertura dei costi operativi relativi alla funzione di raccolta, validazione e registrazione delle misure;
- al fine di evitare duplicazioni nei riconoscimenti dei costi, con la deliberazione 389/2017/R/GAS:
 - non hanno trovato riconoscimento i costi relativi al traffico dati, in ragione del fatto che tali costi trovano già copertura nella componente tariffaria prevista dalla RTDG 2009-2012 a copertura dei costi operativi relativi alla funzione di raccolta, validazione e registrazione delle misure, operando, in caso di indicazione dei costi con riferimento a soluzioni *buy* integrate che prevedono anche il servizio inerente al traffico dati, una decurtazione su base forfettaria del costo riconducibile al traffico dati da applicare per tutto il triennio, definito sulla base del dato prospettico desumibile dalla raccolta dati, pari a 1,15 euro per punto di riconsegna equipaggiato con gruppo di misura conforme alle *Direttive smart meter gas*;
 - non hanno inoltre trovato riconoscimento i costi imputati in corrispondenza della voce della raccolta dati “altri costi”, senza riportare adeguate precisazioni della natura di tali costi, come richiesto nel manuale d’uso della medesima raccolta dati;
 - hanno trovato riconoscimento i soli costi a consuntivo relativi funzionalmente a sistemi di telelettura/telegestione e a concentratori, che, nel rispetto dei principi contabili, non siano stati capitalizzati;
 - in relazione all’esigenza di fondare i riconoscimenti tariffari su costi opportunamente documentabili sul piano contabile, con la deliberazione 389/2017/R/GAS l’Autorità ha previsto che il riconoscimento sia limitato ai casi in cui i costi siano stati correttamente imputati nell’ambito dei conti annuali separati ai sensi del TIU;
 - con la medesima deliberazione 389/2017/R/GAS, l’Autorità ha previsto che siano riconosciuti solo costi operativi sostenuti dalle imprese distributrici concessionarie del servizio di distribuzione del gas naturale e non anche da società terze, in quanto eventuali prestazioni di servizi da parte di società terze a beneficio delle imprese distributrici concessionarie del servizio di distribuzione devono trovare riverbero nei costi delle medesime imprese concessionarie ai fini dei riconoscimenti tariffari;
 - su queste basi, con la deliberazione 389/2017/R/GAS non si è proceduto al riconoscimento dei costi nei seguenti casi:
 - mancata imputazione o imputazione non corretta dei costi nell’ambito dei conti separati, non avendo indicato il prospetto e la voce, come richiesto nel manuale di compilazione della raccolta dati;
 - imputazione di costi ad un’attività diversa dalla misura di gas naturale;
 - imputazione di costi in relazione ad anni diversi da quelli nei quali sono stati sostenuti;
 - imputazione di costi iscritti nello stato patrimoniale;
 - nel caso di costi riportati nella raccolta dati che non abbiano trovato accoglimento nella deliberazione 389/2017/R/GAS, è stato previsto che:

- la Direzione Infrastrutture provveda a comunicare entro trenta giorni alle imprese interessate le ragioni del mancato riconoscimento tariffario;
- le imprese distributrici, nell'ambito delle raccolte dati che verranno organizzate ai fini della determinazione dei costi riconosciuti per gli anni successivi al 2014, possano presentare nuova istanza;
- la deliberazione 389/2017/R/GAS, infine, ha stabilito che:
 - i costi operativi riconosciuti con il medesimo provvedimento vadano ad integrazione del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi del servizio di misura di cui all'articolo 26, comma 2, lettera b), della RTDG 2009-2012;
 - i costi operativi riconosciuti trovino copertura nella componente UG_1 della tariffa obbligatoria, di cui all'articolo 35, comma 3, della RTDG 2009-2012.

CONSIDERATO CHE:

- a seguito di approfondimenti condotti dagli Uffici, sono emersi errori materiali nella determinazione degli ammontari riconosciuti a copertura dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori approvati con la deliberazione 389/2017/R/GAS con riferimento alle imprese distributrici 820-Salerno Energia Distribuzione, 992-Dolomiti Reti S.p.a. e 1119-E.T. Energia e Territorio Servizi Tecnologici S.r.l., conseguenti alle modalità di compilazione della raccolta dati da parte delle medesime imprese;
- con lettere del 7 agosto 2017 alle imprese distributrici 820-Salerno Energia Distribuzione (prot. Autorità 26571), 992-Dolomiti Reti S.p.a. (prot. Autorità 26580) e 1119-E.T. Energia e Territorio Servizi Tecnologici S.r.l. (prot. Autorità 26575), gli Uffici hanno comunicato a tali imprese la necessità di procedere a una rettifica degli ammontari riconosciuti a copertura dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori approvati con la deliberazione 389/2017/R/GAS, a seguito del riscontro di errori materiali nella medesima deliberazione.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere alla rettifica degli errori materiali nella determinazione degli ammontari riconosciuti a copertura dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori approvati con la deliberazione 389/2017/R/GAS

DELIBERA

1. di rideterminare gli ammontari a copertura dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori:
 - per l'anno 2011, come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
 - per l'anno 2012, come riportati nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
 - per l'anno 2013, come riportati nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
2. di annullare l'ammontare riconosciuto a copertura dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori per l'anno 2013, riportato nella Tabella 3, allegata alla deliberazione 389/2017/R/GAS, per l'impresa distributrice 1119-E.T. Energia e Territorio Servizi Tecnologici S.r.l.;
3. di prevedere che la Direzione Infrastrutture provveda a comunicare, entro trenta giorni, alle imprese interessate dalla rideterminazione tariffaria di cui al presente provvedimento, le ragioni del mancato riconoscimento tariffario;
4. di notificare il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 settembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni